

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-2286 del 13/07/2016 |
| Oggetto | DLGS 152/200 E SMI, ART. 208 - LR 13/2015 - DE.COM.MAR DI BENEDETTI DIEGO E C. SAS CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO (RA) - INTEGRAZIONE/MODIFICA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI STOCCAGGIO PROVVISORIO (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI NELL'IMPIANTO SITO IN S. AGATA SUL SANTERNO, VIA NUOVA N. 7 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-2368 del 13/07/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | ALBERTO REBUCCI |

Questo giorno tredici LUGLIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR n. 13/2015 - DE.CO.MAR DI BENEDETTI DIEGO E C. SAS CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO - INTEGRAZIONE/MODIFICA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI STOCCAGGIO PROVVISORIO (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI NELL'IMPIANTI SITO IN COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO (RA), VIA NUOVA N. 7

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2843 del 02/09/2013 alla Ditta DE.CO.MAR di Benedetti Diego e C. Sas (C.F. 00605950393) con sede legale in S. Agata sul Santerno, Via Roma n. 7/A, veniva rinnovata l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di stoccaggio provvisorio (D15) di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi nell'impianto sito in S. Agata sul Santerno, Via Nuova n. 7, fino alla data del 31/08/2023;

VISTA l'istanza presentata alla Provincia di Ravenna (Pg. 91123 del 02/12/2013) con cui la Ditta DE.CO.MAR di Benedetti Diego e C. Sas richiede l'integrazione/modifica dell'autorizzazione n. 2843 del 02/09/2013 sopracitata, in seguito all'inserimento di nuove tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da adibire ad attività di stoccaggio provvisorio (D15), nonché aumento della capacità massima istantanea di stoccaggio;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato dell'istruttoria per la pratica Arpae n. 21380/2016, emerge che:

➤ le norme che disciplinano la materia sono:

- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;*
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;*
- *L.R. 9/1999 e s.m.i. in materia di valutazione d'impatto ambientale;*

- la Ditta DE.CO.MAR svolge l'attività di gestione rifiuti nell'area ubicata in Comune di S. Agata sul Santerno (RA), Via Nuova n. 7. Per tale area è stato redatto un contratto di affitto con durata pari a n. 2 (due) anni e prorogabile. La scadenza del contratto prorogato è attualmente fissata al 28/02/2017. Qualora non debitamente prorogato, il contratto di locazione ha durata inferiore a quella prevista per l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (10 anni) che pertanto, in assenza del titolo di disponibilità dell'area, decadrà automaticamente;
- l'integrazione/modifica richiesta dalla Ditta DE.CO.MAR è relativa all'inserimento di nuove tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da adibire ad attività di D15 e precisamente: Cer 17 09 04, Cer 17 06 03*, Cer 17 06 04, Cer 15 01 02, nonché l'aumento della capacità massima istantanea di stoccaggio da tonn. 120 a tonn. 144;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, per cui si è provveduto a darne notizia alla Ditta interessata, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, con nota Pg. Provincia n. 93096 dell'11/12/2013;
- al fine di assumere la decisione finale in merito all'integrazione/modifica dell'autorizzazione di cui al provvedimento del dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2843 del 02/09/2013, rilasciata ai sensi dell'art.208 del DLgs n. 152/2006 e smi, con la stessa nota Pg. Provincia 93096 dell'11/12/2013 veniva convocata per il giorno 16/01/2014 l'apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 208, comma 3, del DLgs n. 152/2006 e smi e della Legge n. 241/1990 e smi;
- la LR n. 9/1999 e s.m.i. in materia di valutazione d'impatto ambientale ed in particolare l'articolo 5, comma 2, assegnava alle Province la competenza della procedura di screening per una serie di progetti ed opere indicati negli allegati alla medesima legge, fra i quali quelli elencati nell'allegato B.2., fra le cui fattispecie rientra quello in esame;
- visti in particolare gli articoli 9 e 10 della LR n. 9/1999, in merito alla procedura di verifica (screening);
- la Ditta DE.CO.MAR, ha presentato alla Provincia di Ravenna, in data 03/04/2013, domanda per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità (screening), per il progetto preliminare di modifica dell'impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con aumento della capacità e nuove tipologie di rifiuti ai sensi della LR n. 9/1999 e del DLgs n. 152/2006 e s.m.i. L'intervento è posto in Comune di Sant'Agata sul Santerno in Via Nuova n. 7 e prevede una capacità complessiva massima istantanea di stoccaggio pari a 144 tonnellate;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 200 del 28/08/2013 relativa alla decisione di non assoggettare il progetto preliminare della Ditta DE.CO.MAR di Benedetti Diego & C. Sas, per la modifica dell'impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per aumento capacità e nuove tipologie di rifiuti in Comune di Sant'Agata sul Santerno, Via Nuova n. 7, ad ulteriore procedura di valutazione d'Impatto Ambientale prevista dalla LR n. 9/99 e s.m.i. e dal DLgs n. 152/2006 e s.m.i., in quanto la documentazione presentata per la procedura di verifica di assoggettabilità risulta sufficientemente esaustiva per valutar
- in relazione alle previsioni e vincoli nella pianificazione settoriale in materia di gestione dei rifiuti "*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti* (PRGR - approvato con Deliberazione n. 67 del 03/05/2016, pubblicato sul BURER in data 06/05/2016) l'area di interesse risulta come idonea per la localizzazione di impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;
- risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16/01/2014. In particolare, ai fini dell'integrazione/modifica dell'autorizzazione n. 2843 del 02/09/2013, risultano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
 - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, (Pg. Provincia 3377 del 16/01/2014);
 - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL della Romagna (Pg. Provincia 4117 del 20/01/2014) ;
 - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale Arpa, Distretto di Faenza-Bassa Romagna (Pg. Provincia n. 15901 del 17/02/2014);

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014,

è stato accertato che la Ditta DE.CO.MAR di Benedetti Diego & C. Sas risulta già iscritta nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;

VISTO il nuovo elenco europeo dei rifiuti stabilito con *Decisione del 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE* che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione allegata all'istanza di modifica dell'autorizzazione:

- ✓ Capacità massima istantanea di stoccaggio: tonn 144 di cui 130 tonn di rifiuti pericolosi e 14 tonn di rifiuti non pericolosi
- ✓ Calcolo importo garanzia finanziaria: 130 tonn x 250,00 €/tonn = € 32.500,00
14 tonn x 140,00 €/tonn = € 560,00
- ✓ Importo garanzia finanziaria: **€ 33.060,00**

Dovrà essere pertanto prestata nuova garanzia finanziaria con riferimento al presente atto, ovvero la garanzia finanziaria attualmente in essere verrà adeguata, anche in termini di importo, con riferimento al presente atto;

DATO ATTO che la garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi, parte IV, titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 208;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Dott. Alberto Rebucci, Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ravenna:

DISPONE

1. di modificare/integrare alla Ditta DE.CO.MAR di Benedetti Diego & C. Sas (C.F. 00605950393) con sede legale in S. Agata sul Santerno, Via Roma n. 7/A, l'autorizzazione di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2834 del 02/09/2013 relativo all'attività di stoccaggio provvisorio (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, nell'impianto sito in S. Agata sul Santerno, Via Nuova n. 7, come di seguito riportato;

1a) i rifiuti speciali pericolosi per i quali è ammesso lo stoccaggio provvisorio sono i seguenti:

| Descrizione | CER |
|--|-----------|
| Imballaggi in plastica | 15 01 02 |
| Altri materiali isolanti contenenti o costituiti di da sostanze pericolose | 17 06 03* |

| | |
|---|-----------|
| Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 04 | 17 06 04 |
| Materiali da costruzione contenenti amianto | 17 06 05* |
| Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 17 09 04 |

La capacità massima istantanea di stoccaggio è fissata in 144 tonnellate di cui 130 tonnellate di rifiuti pericolosi e 14 tonnellate di rifiuti no pericolosi;

2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 2a) Le aree di stoccaggio provvisorio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente separate mediante recinzioni ed identificate mediante cartelli di avviso indicanti il materiale in stoccaggio.
- 2b) Tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotati di adeguata copertura in modo da evitare al loro interno qualsiasi accumulo, anche temporaneo, di acque meteoriche, sia in presenza che in assenza di rifiuti.
- 2c) Le attività di carico/scarico e stoccaggio rifiuti dovranno avvenire solo nel periodo diurno (6:00 - 22:00) e le attività di carico/scarico e deposito con frequenza massima di n. 1 camion/giorno per un periodo non superiore a 15 minuti e dovranno svolgersi nella parte di piazzale posti ad oltre 31 metri dal ricettore R1 così come definito nella valutazione d'impatto acustico). Tale delimitazione dovrà essere visibile nel piazzale con opportuna segnaletica in modo tale da essere univocamente identificabile dagli organi di controllo.
- 2d) L'altezza della recinzione del tipo da cantiere sul lato fronte strada (privo di barriere fisse) dovrà essere di altezza minima pari a 2 metri.
- 2e) I rifiuti identificati con il Codice Cer 17 06 05* una volta accatastati, sono sottoposti, al momento della rimozione, ad un trattamento incapsulante con soluzione acrilica applicata a spruzzo, confezionati su pallets e incellofanati con teli di materiale plastico dello spessore di 4 mm. I rifiuti destinati allo stoccaggio devono essere condizionati e trattati con modalità idonee ad evitare diffusione di fibre di amianto.

I materiali sono detenuti in stoccaggio nell'area attrezzata, impermeabilizzata e recintata. I pallets confezionati possono essere accatastati sovrapposti fino ad un massimo di tre file e devono essere coperti con teloni.

- 2f) Per le operazioni di trasporto e smaltimento delle lastre in cemento amianto, verranno utilizzati solo ed esclusivamente trasportatori autorizzati. Il mezzo di trasporto deve essere dotato di pianale, di sponde e telonato completamente mediante l'impiego di materiale impermeabile.
I rifiuti devono essere direttamente conferiti presso impianti di smaltimento finali autorizzati (discariche), ovvero presso un centro di stoccaggio intermedio che provvede al raggruppamento dei rifiuti al fine del conferimento all'impianto di smaltimento finale. In tal caso deve essere acquisita documentazione relativa alla destinazione finale dei rifiuti.
- 2g) L'attività dovrà essere svolta in conformità alla normativa in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Sulle modalità operative per il condizionamento dei rifiuti da ritirare e per lo stoccaggio nel sito autorizzato con il presente provvedimento è necessario che sia ottemperato alle disposizioni dettate in materia dai Servizi dell'AUSL.
- 2h) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi ovvero di tutti gli analoghi adempimenti stabiliti in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
- 2i) La Ditta dovrà altresì accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni e dovrà conservare copia dei formulari di identificazione presso l'impianto.
- 2j) l'attività di stoccaggio rifiuti deve avvenire nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, delle disposizioni ed eventuali limitazioni previste dal Regolamento Edilizio Comunale.
- 2k) È fatto comunque salvo il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, igiene e sicurezza del lavoro.

3. DI CONFERMARE la validità dell'autorizzazione fino al 31/08/2023.
4. DI CONFERMARE, inoltre, tutte le restanti prescrizioni e limitazioni impartite con il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2834 del 02/09/2013.
5. DI STABILIRE che, **entro 90 giorni, dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento**, la Ditta è tenuta ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto e indicando come nuovo beneficiario **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna**, ovvero a presentare nuova garanzia finanziaria, per un importo pari a euro **33.060,00** secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, l'attività può essere proseguita alle condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo vigente.

Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte della Provincia della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

6. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
7. Di trasmettere - con successiva comunicazione - l'avviso di avvenuto rilascio della presente autorizzazione alla Società interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.